FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 80/CDN (2008/2009)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita: dall'avv. Sergio Artico, Presidente; dall'avv. Arturo Perugini, dall'avv. Gianfranco Tobia, Componenti; dal sig. Claudio Cresta Segretario, con la collaborazione del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 23 aprile 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

"

(243) — DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NILSON ARAUJO DA SILVA (calciatore attualmente tesserato per la Soc. Calcio a 5 2007 ASD), DAMIANO MELIS, PALMIRO TEDDE, CLAUDIA DE AGOSTINI, PIERLUIGI SANNA E RENATO SERRA (dirigenti della Soc. Calcio a 5 2007 ASD) E DELLA SOCIETA' CALCIO A 5 2007 ASD (nota n. 6148/872pf08-09/AA/ac del 7.4.2009)

Con atto del 7.4.2009, la Procura federale ha deferito i Sigg.ri Nilson Araujo Da Silva, Damiano Melis, Palmiro Tedde, Claudia De Agostini, Pierluigi Sanna e Renato Serra, il primo calciatore e gli altri dirigenti della Società Calcio a 5 2007 ASD, per la violazione dell'art. 1, co. 1, CGS, anche in relazione agli artt. 10, co. 2 e 6, CGS e 7, co. 1, Statuto Federale e la Società Calcio a 5 2007 ASD, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, co. 2, CGS, per le violazioni ascritte al proprio tesserato.

Alla riunione del 23.4.2009, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento concludendo per l'applicazione, al Sig. Da Silva, della sanzione della squalifica per giornate 4 (quattro), ai Sigg.ri Melis, Sanna, De Agostini, Tedde e Serra della sanzione della inibizione, per mesi 2 (due) al primo e per mesi 1 (uno) agli altri, in ragione del differente grado di responsabilità, ed infine alla Società dell'ammenda di € 5.000,00 e della penalizzazione di punti 8 (otto) da scontarsi nella stagione sportiva in corso.

I deferiti, rimasti assenti, hanno rinunciato al diritto di presentare memorie difensive, ad eccezione dei Sigg.ri Da Silva e De Agostini che hanno invocato la propria buona fede.

Il deferimento, che trae origine da un precedente reclamo della Soc. Venezia Calcio a 5, che ha determinato la perdita della gara ai danni della deferita, e da una denuncia effettuata il 5.3.2009 dal Presidente dell'Imola Calcio a 5, è fondato e va pertanto accolto nel senso qui di seguito specificato.

Le risultanze dell'Ufficio Tesseramenti e le dichiarazioni non contrastanti rese dai deferiti fanno ritenere provato l'irregolare utilizzo del calciatore Da Silva per le dieci gare indicate il quale, svincolatosi dalla Soc. Luparense in data 1.7.2008, risulta essere stato tesserato per la Soc. Calcio a 5 2007 ASD solamente in data 31.12.2008, determinando l'irregolare utilizzo nel periodo intermedio.

Le deduzioni difensive dei due deferiti – i quali ammettono il verificarsi dell'irregolarità ma invocano la propria buona fede – sono inidonee a scriminare un comportamento chiaramente illecito.

Se è vero, difatti, che le condotte della Società e dei suoi tesserati integrano un'ipotesi di colpa, più o meno grave, è altrettanto vero che la norma in questione sanziona tutti quei comportamenti attuati in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ed il fatto

contestato è sicuramente indice di un omesso rispetto di regole (ovvero di correttezza regolamentare), a prescindere dall'elemento psicologico, che, al limite, potrà rilevare ai fini della determinazione delle sanzioni applicabili ai deferiti.

Da ciò discende la responsabilità del calciatore, dei dirigenti e della Società risultando provata la responsabilità oggettiva di quest'ultima, ai sensi dell'art. 4, co. 2, CGS per i fatti ascritti ai propri tesserati e per essersi comunque avvalsa delle prestazioni di un calciatore che non aveva diritto a prendere parte alle competizioni nelle quali è stato schierato.

P.Q.M.

Infligge al Sig. Nilson Araujo Da Silva la squalifica per giornate 3 (tre), al Sig. Melis l'inibizione per mesi 2 (due), ai Sigg.ri Sanna, De Agostini, Tedde e Serra l'inibizione per mesi 1 (uno) ciascuno ed alla Soc. Calcio a 5 2007 ASD la penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2009/2010, stante la non afflittività della sanzione se applicata nella stagione sportiva in corso, e l'ammenda di € 4.000,00 (quattromila/00).

^^^^

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Luca Giraldi, dall'avv. Gianfranco Tobia, Componenti; dall'avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA, dal sig. Claudio Cresta Segretario, e con la collaborazione di Nicola Terra, si è riunita il giorno 23 aprile 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

(169) — DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANIELE PERRI (calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la Soc. US Castrovillari, attualmente tesserato per la Soc. ASD Luzzanese Calcio 99), EUGENIO DOCIMO (Vice Presidente dotato di delega di rappresentanza, all'epoca dei fatti, della Soc. US Castrovillari) DOMENICO VACCA (Segretario dotato di delega di rappresentanza, all'epoca dei fatti, della Soc. US Castrovillari) E DELLA SOCIETA' US CASTROVILLARI (nota n. 4068/413pf07-08/GR/dl del 27.1.2009)

1) Il deferimento

Con provvedimento del 27.1.2009, il Vice Procuratore federale ha deferito a questa Commissione il sig. Daniele Perri (calciatore tesserato, all'epoca dei fatti, per la società U.S. Praia) per rispondere della violazione dell'art. 1, c. 1, CGS in relazione all'art. 40 c. 4 delle NOIF, il sig. Eugenio Docimo (all'epoca dei fatti vice presidente con delega di rappresentanza della Società U.S. Castrovillari) e il sig. Domenico Vacca (segretario, all'epoca dei fatti, con delega di rappresentanza della società U.S. Castrovillari), entrambi per rispondere della violazione dell'art. 1, c. 4, CGS in relazione all'art. 40 delle N.O.I.F., la U.S. Castrovillari per rispondere della violazione dell'art. 4, c. 1, CGS, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, c. 1 CGS, e dell'art. 4, c. 2, CGS, a titolo di responsabilità oggettiva.

Gli incolpati non hanno, nei termini previsti, fatto pervenire memorie difensive.

Alla riunione odierna, sono comparsi personalmente i sigg. Docino e Vacca i quali, nel riconoscere i fatti come descritti dalla Procura, chiedevano alla Commissione di valutare la loro buona fede; è altresì comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni: Daniele Perri, mesi 2 di squalifica;

Eugenio Docimo, mesi 2 di inibizione;

Domenico Vacca, mesi 2 di inibizione;

U.S. Castrovillari, €500,00 di ammenda.

2) I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e ascoltate le parti, rileva quanto segue:

Dalle acquisizioni documentali dell'Ufficio indagini (dichiarazioni rese alla Procura Federale, richieste di tesseramento del 19.7.2007 e del 29.8.2007, foglio censimento Daniele Perri) si evince che effettivamente il calciatore Daniele Perri, ha sottoscritto nella stessa stagione sportiva più di una richiesta di tesseramento per diverse società.

In particolare risulta, dalle stesse dichiarazioni rese alla Procura federale da parte degli stessi tesserati Perri, Docimo e Vacca, che il calciatore Daniele Perri abbia, dapprima, in data 19.7.2007, sottoscritto la richiesta di trasferimento in favore della U.S. Praia e, successivamente, in data 29.8.2007, sottoscritto nuova richiesta di trasferimento in favore della U.S. Castrovillari, pur risultando a quella data non svincolato e, anzi, calciatore a tutti gli effetti in forza al U.S. Praia.

Il sig. Eugenio Docimo - all'epoca dei fatti vice presidente con delega di rappresentanza della Società U.S. Castrovillari – ha sottoscritto e perfezionato la richiesta di tesseramento del Perri in favore della sua società senza esercitare alcuna forma di controllo, e il sig. Domenico Vacca - segretario, all'epoca dei fatti, con delega di rappresentanza della società U.S. Castrovillari – ha predisposto la detta richiesta di tesseramento, in ogni caso senza esercitare alcun controllo in merito alla posizione contrattuale del giocatore.

Tali comportamenti, secondo la Procura Federale, sarebbero in contrasto, per quanto riguarda il Perri, con quanto previsto dall'art. 1, c. 1, CGS in relazione all'art. 40 c. 4 delle NOIF, per quanto riguarda i due dirigenti societari con quanto previsto dall'art. 1, c. 4, CGS in relazione all'art. 40 delle NOIF, e pertanto sanzionabili. Da ciò deriva la richiesta della stessa Procura di deferimento della società U.S. Castrovillari, a titolo di responsabilità diretta, per rispondere della violazione dell'art. 4, c. 1, CGS, per la condotta tenuto dal sig. Docimo e, a titolo di responsabilità oggettiva, dell'art. 4, c. 2, CGS, per quella tenuta dal sig. Vacca.

Pare a questa Commissione che, da quanto emerso in sede di indagini suffragate dalle stesse dichiarazioni agli atti, che risultino provati gli addebiti mossi ai prevenuti dalla Procura Federale e che hanno portato al deferimento dei tesserati e della società.

Effettivamente il calciatore Daniele Perri - per sua stessa ammissione, resa al collaboratore della Procura Federale in data 24.1.2008 – ha sottoscritto, in data 19.7.2007, la richiesta di trasferimento in favore della U.S. Praia e, successivamente, in data 29.8.2007, nuova richiesta di trasferimento in favore della U.S. Castrovillari, nell'erroneo convincimento, secondo quanto dichiarato dallo stesso Perri, di essere nel frattempo stato inserito in una lista di trasferimento da parte della U.S. Praia.

Il sig. Eugenio Docimo ha, per sua stessa ammissione resa al collaboratore della Procura Federale in data 24.1.2008, sottoscritto la detta richiesta di tesseramento del Perri in favore della sua società non sapendo – per quanto dichiarato dallo stesso Docimo – che il calciatore fosse già sotto contratto credendo che le verifiche del caso fossero state effettuate dal segretario - senza esercitare alcuna forma di controllo; il sig. Domenico Vacca ha, per sua stessa ammissione resa al collaboratore della Procura Federale in data 26.3.2008, predisposto materialmente la anzidetta richiesta di tesseramento, nell'erroneo convincimento, secondo quanto dichiarato dallo stesso, che il calciatore potesse essere svincolato ma, in ogni caso, senza esercitare alcun doveroso controllo in merito alla posizione contrattuale del giocatore.

Nel determinare l'entità delle sanzioni, questa Commissione ritiene di dover considerare, con riferimento ai deferiti Docimo e Vacca, l'ammissione di responsabilità resa dai medesimi e il loro spirito collaborativo.

3) Il dispositivo

Per tali motivi, questa Commissione delibera di infliggere, per i fatti su esposti: al calciatore Daniele Perri, la sanzione di 4 (quattro) giornate di squalifica; al sig. Eugenio Docimo, la sanzione di mesi 1 (uno) di inibizione; al sig. Domenico Vacca, la sanzione di mesi 1 (uno) di inibizione; alla U.S. Castrovillari, la sanzione dell'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

(165) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA' US CASTROVILLARI CALCIO (nota n. 4280/1236pf07-08/GR/mg del 4.2.2009)

1) Il deferimento

Con provvedimento del 4.2.2009, il Vice Procuratore federale ha deferito a questa Commissione la Soc. U.S. Castrovillari per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, della violazione dell'art. 4, cc. 3 e 4, CGS, anche in riferimento all'art. 62, c. 1, delle NOIF, per il comportamento posto in essere, in data 9.3.2008, all'interno dello stadio del Castrovillari, da addetti facenti parte del personale ai servizi della società.

La società incolpata non ha fatto pervenire, nei termini previsti, propria memoria difensiva. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha richiesto la dichiarazione di responsabilità della società deferita e l'irrogazione della sanzione di €1.000,00 di ammenda.

2) I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e ascoltate le parti, rileva quanto segue:

Dalle acquisizioni documentali dell'Ufficio indagini (dichiarazioni rese alla Procura Federale, riserva scritta sig. Cocuzza, referto gara) si evince che prima lo svolgimento della gara del campionato di serie D Castrovillari – Paternò del 9.3.2008, sarebbero avvenuti episodi intimidatori e di violenza nei confronti di tesserati della squadra del Paternò.

In particolare, risulterebbe - da dichiarazioni rese alla Procura federale da parte dei tesserati del Paternò, sigg. Cocuzza, Isaia, Strano, Scinà, del Castrovillari, sig. Vacca, dalla riserva scritta presentata nell'imminenza della gara dal dirigente del Paternò Cocuzza, dal supplemento di rapporto di gara dell'arbitro sig. Nucci e, in generale, dalle complessive indagini svolte dalla Procura Federale in merito agli accadimenti – che nell'imminenza della gara Castrovillari – Paternò del 9.3.2008 siano avvenuti alcuni "strattonamenti" da parte di alcune persone, addette ai servizi della società ospitante, nei confronti di tesserati della squadra del Paternò, il tutto all'ingresso allo stadio del pullman degli ospiti.

Dalle prove raccolte risulterebbe infatti che, all'arrivo nei pressi dello stadio del pullman della squadra ospite, alcune persone con casacche di colore blu, riconducibili ad addetti all'ordine del Castrovillari, avrebbero affrontato e strattonato alcuni tesserati del Paternò, in particolare il dirigente Isaia.

L'arbitro della gara, sig. Nucci, riferisce nel suo rapporto che, prima della gara, intorno alle ore 13.00 del 9 marzo 2008, veniva avvicinato da alcuni del Paternò, di cui uno con la mano insanguinata, che riferivano di aver subito un'aggressione da aperte di persone estranee.

Non risultano tuttavia essere state presentate denunce all'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, né esistono referti medici a comprova di eventuali avvenute lesioni. Lo stesso Isaia però nega, nella sua dichiarazione resa al collaboratore della Procura, la circostanza di avvenuti ferimenti, confermando invece gli spintoni e gli strattonamenti. L'avvenuta collutazione verrebbe confermata anche nelle dichiarazioni dei tesserati del Paternò Scinà e Strano, mentre il dirigente del Castrovillari, sig. Vacca, nelle sue dichiarazioni ricorda

solo che i suoi colleghi della squadra ospite, prima della gara, ebbero modo di lamentarsi con lui di aver subito un'aggressione ma, personalmente, di non aver avuto sentore di nulla.

Tali comportamenti, secondo la Procura Federale, sarebbero in contrasto con quanto previsto dall'art. 4, cc. 3 e 4, CGS, anche in riferimento all'art. 62, c. 1, delle NOIF, e pertanto sanzionabili. Da ciò deriva, per responsabilità oggettiva, la richiesta della stessa Procura di deferimento della società U.S. Castrovillari.

Pare a questa Commissione, da quanto complessivamente emerso in sede di indagini, che il complesso dei fatti che hanno portato la Procura Federale al deferimento della società Castrovillari possano considerarsi provati.

La riserva scritta presentata dal dirigente del Paternò Cocuzza, le dichiarazioni univoche rese dai tesserati della squadra ospite circa le modalità delle avvenute aggressioni tramite spintoni e strattonamenti da parte degli addetti all'ordine (riconosciuti in quanto indossanti una pettorina blu ad essi riconducibile) del Castrovillari, il rapporto dell'arbitro sig. Nucci, che dichiara di aver visto un tesserato con la mano insanguinata, costituiscono un quadro indiziario rilevante e degno di fede per l'accertamento dei fatti, comunque da considerare, complessivamente, di lieve entità per le modalità dell'accaduto.

3) Il dispositivo

Per tali motivi, questa Commissione delibera di infliggere alla società U.S. Castrovillari, la sanzione di €500,00 (cinquecento/00) di ammenda.

Il Presidente della CDN Avv. Sergio Artico

6677

Pubblicato in Roma il 23 aprile 2009

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete